

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Art. 1- OGGETTO

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità, nel rispetto dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e delle norme in materia di finanza pubblica, per la concessione di contributi per la promozione dello sport e per la valorizzazione del tempo libero.

Art. 2- FINALITA'

- 1) Il Comune di Feltre riconosce la funzione sociale delle attività motorie, sportive e ricreative, ne promuove la cultura, la pluralità e la pratica, quale strumento di inclusione sociale, di benessere e di salute, nonché di formazione culturale, civile ed educativa, specie dei giovani.
- 2) A tal fine concede contributi annui a sostegno dell'attività delle associazioni sportive a carattere dilettantistico aventi sede e operanti nel proprio territorio (contributi ordinari).
- 3) La presente regolamentazione si propone di perseguire una razionalizzazione delle procedure di concessione di ausili finanziari elargiti dal Comune di Feltre, mediante disposizioni volte a soddisfare l'esigenza di supportare le libere forme associative dedite alla diffusione della pratica sportiva giovanile, nel rispetto dei principi fondamentali di imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza.

Art. 3 - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE (CONTRIBUTI ORDINARI)

- 1) Possono beneficiare dei contributi a sostegno dell'attività motorie sportive, ricreative e di valenza sociale le associazioni sportive a carattere dilettantistico operanti in ambito comunale da almeno due anni;
- 2) Non potranno essere accolte le domande di quelle associazioni sportive che avranno, nel corso dello stesso anno, presentato altre domande di contributo all'Amministrazione Comunale ai sensi della legge 241/90 e dell'apposito regolamento comunale, per le stesse finalità.
- 3) Per poter accedere ai contributi comunali, le società sportive devono:
 - essere costituite con sede sociale in Feltre;
 - svolgere la propria attività nel territorio di Feltre;
 - essere iscritte all'albo regionale dell'assessorato allo sport, e/o affiliate al CONI o ad enti o federazioni nazionali di promozione sportiva;
 - praticare regolare attività agonistica durante l'anno attraverso la partecipazione a campionati o a manifestazioni ufficiali organizzate dalle federazioni e/o dagli enti di promozione sportiva o da coordinamenti e strutture aderenti agli stessi.

Art. 4 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Ai fini della valutazione delle domande l'ufficio competente considererà:

- il numero degli atleti inferiori ai sedici anni;
- la gestione ordinaria degli impianti comunali di grandi dimensioni e di medie dimensioni;
- la partecipazione a campionati di carattere nazionale, carattere regionale e provinciale;
- le spese di gestione di strutture sportive;
- le spese di uso o affitto delle strutture sportive;

Art. 5 - DOMANDA DI CONTRIBUTO

- 1) La domanda di contributo, da redigersi secondo lo schema elaborato dal competente ufficio comunale, va presentata dal legale rappresentante dell'associazione, che deve sottoscrivere sia la domanda stessa che tutto il materiale documentale allegato e deve essere corredata da:
 - a) Copia del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità.

- b) I dati identificativi della associazione (denominazione, sede, codice fiscale, codice/i di affiliazione/i, coordinate bancarie compreso IBAN).
 - c) Bilancio o rendiconto, espresso in termini di cassa e strutturato in forma tabellare in modo tale da consentire una agevole lettura sia nel dettaglio delle voci che in generale, riferito all'anno precedente a quello della domanda, con specifica delle spese sostenute per l'attività rivolta ai giovani e delle spese di gestione e di eventuale affitto degli impianti sportivi, indicando precisamente anche questi ultimi.
 - d) Bilancio preventivo riferito all'anno in corso, con specifica delle spese preventivate per l'attività rivolta ai giovani.
 - e) Elencazione auto certificata delle discipline sportive organizzate dalla associazione con diretto riferimento dell'ambito in cui viene praticata (ente o altra organizzazione).
 - f) Numero degli atleti iscritti e di quelli tesserati riferiti all'anno di presentazione della istanza, distinti per fasce d'età. Nel conteggio degli atleti, le società sportive devono escludere il numero dei ragazzi per i quali beneficiano dei contributi per i corsi di formazione sportiva.
 - g) Relazione sulle attività svolte dall'associazione nell'anno sportivo precedente a quello della domanda, tra cui elencazione dei campionati o delle manifestazioni a carattere internazionale, nazionale, regionale, provinciale e locale cui l'associazione ha partecipato nell'anno precedente a quello della domanda.
 - h) Elencazione delle varie attività e iniziative organizzate o promosse ai vari livelli, sulla qualità degli eventi, sulla quantità di cittadini coinvolti, ecc.
 - i) Certificato rilasciato dalla Federazione affiliata al CONI o ad Enti o Federazioni nazionali di promozione sportiva riferito all'anno in corso.
 - l) Quota di iscrizione alla federazione sportiva, relativa all'anno di presentazione della istanza, anche se versata nell'anno precedente;
 - h) Copia del tabulato prodotto dalla Federazione di competenza, con i nomi dei tesserati e i numeri di tessera.
- 2) Il termine per la presentazione delle domande è fissato al trentuno agosto di ogni anno.

Art. 6 – COMMISSIONE - ISTRUTTORIA - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Una commissione, presieduta dal Dirigente del settore di competenza e composta da almeno due dipendenti, valuterà le domande e assegnerà il punteggio secondo i criteri previsti dal successivo articolo 7.

Dei lavori della commissione dovrà essere redatto apposito verbale.

La concessione dei contributi viene disposta con provvedimento del dirigente competente entro tre mesi dalla scadenza del termine previsto, dal primo comma del precedente art. 6, per le richieste.

Art. 7 - CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI

1) I criteri di attribuzione del punteggio per ogni singola società sportiva, non cumulabili per ogni categoria omogenea di valutazione, sono i seguenti:

Elenco Numero atleti fino a 16 anni a) Fino a 30 atleti 3,0 punti

b) Da 31 a 50 atleti 4,0 punti c) Da 51 a 80 atleti 5,0 punti d) Oltre 80 atleti 6,0 punti

Gestione ordinaria impianti comunali di grandi dimensioni punti 10

Gestione ordinaria impianti comunali di medie dimensioni punti 5

Partecipazione a campionati di carattere nazionale punti 10

Partecipazione a campionati di carattere regionale punti 7

Partecipazione a campionati di carattere provinciale punti 5

Per le spese di gestione ordinaria (di impianti sportivi) superiori a € 10.000,00= punti 10

Per le spese di gestione ordinaria (di impianti sportivi) superiori a € 5.000,00= punti 5

Per le spese di gestione ordinaria (di impianti sportivi) fino a € 5.000,00= punti 3

Società che prendono gli impianti in affitto 3;

2) Il contributo ordinario massimo erogabile per una società non potrà essere superiore al 50% del totale del contributo ordinario stanziato dall'amministrazione comunale.

3) I contributi verranno erogati alle associazioni che hanno raggiunto i punteggi maggiori entro il limite della disponibilità del budget messo a disposizione.

Art. 8 - AMMISSIBILITA' ED ESCLUSIONE

Non verranno prese in considerazione richieste di contributo per corsi formativi a pagamento. L'erogazione di contributi, inoltre, non potrà essere effettuata ai soggetti che abbiano in corso procedimenti contenziosi con il Comune di Feltre o risultino debitori a qualsiasi titolo nei confronti dello stesso.

Non sono ammessi ai benefici le Società Sportive, Associazioni o Enti che, in base agli scopi statutari, perseguono fini di lucro.

L'Amministrazione comunale si riserva di verificare le attività oggetto di contributo e, in ogni caso, la facoltà di decidere eventuali altri motivi di esclusione, debitamente motivandoli.

Vengono determinate come condizioni formali inderogabili di ammissibilità alla valutazione delle domande i seguenti requisiti:

1 - rispetto dei termini previsti e non dilazionabili di presentazione della domanda con i relativi allegati;

2 - precisa e completa compilazione dei moduli di richiesta previsti dal presente Regolamento;

3 - documentazione richiesta a corredo chiara, completa e dettagliata nei suoi contenuti essenziali di valutazione, principalmente per quanto attiene la parte economica relativa al bilancio sociale;

4 - completezza dei dati formali chiesti a corredo della domanda;

5 - insussistenza di altre forme di benefici comunali economici, anche convenzionati, che rientrino nell'ambito di applicazione del presente Regolamento.

La mancanza di anche solo uno dei requisiti elencati sarà condizione di non ammissibilità della domanda presentata.

Art. 9 - RISERVE

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di sospendere, interrompere o modificare la procedura di concessione dei contributi senza che per ciò gli interessati possano avanzare nei confronti del Comune alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.

La presentazione della domanda non dà diritto all'erogazione del contributo.

In caso di dichiarazioni non corrispondenti a verità, oltre alle conseguenze penali derivanti dalla falsità delle dichiarazioni così come previsto dagli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n.445/2000, la certificazione infedele comporterà la decadenza dei benefici eventualmente erogati.